

23.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	<b>Proposta di legge n. 437</b> .....	16
Missioni vevoli nella seduta del 25 luglio 2001 .....	3	(Sezione 1 — Articolo 1 ed emendamenti) .	16
Proposte di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4	(Sezione 2 — Articolo 2, emendamenti e subemendamenti) .....	16
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento) .....	5	(Sezione 3 — Articolo 3 ed emendamenti) .	18
Richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina .....	5	(Sezione 4 — Articolo 4 ed emendamento) .	19
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo .....	5	(Sezione 5 — Articolo 5 ed emendamento) .	20
Atti di controllo e di indirizzo .....	5	(Sezione 6 — Articolo 6 ed emendamento) .	20
<b>Disegno di legge di conversione n. 1175</b> ....	6	<b>Interrogazioni a risposta immediata</b> .....	21
(Sezione 1 — Articolo unico; Articoli del decreto-legge) .....	6	(Sezione 1 — Sequestro e destinazione dei beni degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso) .....	21
(Sezione 2 — Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	8	(Sezione 2 — Posizione del Governo sulla questione dello scudo spaziale) .....	21
(Sezione 3 — Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge) .....	9	(Sezione 3 — Rapporti tra il Governo italiano, l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America) .....	21
(Sezione 4 — Ordini del giorno) .....	13	(Sezione 4 — Iniziative governative in relazione all'eruzione dell'Etna) .....	21
		(Sezione 5 — Potenziamento del comando dei carabinieri di Francofonte) .....	22

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 6 – Iniziative a tutela dell'ambiente e del territorio in seguito all'eruzione dell'Etna) .....	22	<b>Interpellanza e interrogazioni</b> .....	24
(Sezione 7 – Iniziative in relazione all'eruzione dell'Etna e provvedimenti per il risarcimento dei relativi danni) .....	23	(Sezione 1 – Potenziamento ed ammodernamento della rete dei trasporti in Calabria) .....	24
(Sezione 8 – Linee guida del Governo in relazione alle nomine di dirigenti pubblici) .....	23	(Sezione 2 – Chiusura degli impianti Snia di Valbasento) .....	24
		(Sezione 3 – Modalità di emissione dei biglietti da parte di Trenitalia) .....	25

## COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli  
nella seduta del 25 luglio 2001.**

Armosino, Baccini, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Molgora, Palumbo, Possa, Prestigiaco, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vietti.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Apra, Armosino, Baccini, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Contento, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Molgora, Palumbo, Possa, Prestigiaco, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urso, Valentino, Viceconte, Vietti.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 24 luglio 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ANTONIO RUSSO ed altri: « Modifica all'articolo 494 del codice penale, in materia di travisamento della propria persona » (1399);

LUCIANO DUSSIN ed altri: « Modifiche agli articoli 62-bis, 69 e 99 del codice

penale, in materia di circostanze del reato e di recidiva » (1400);

LOLLI: « Modifica all'articolo 8 della legge 23 marzo 2001, n. 93, in materia di denominazione del Parco nazionale dell'Abruzzo » (1401);

COSSA: « Modifiche all'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, concernenti la tutela dell'uso personale e senza fine di lucro della riproduzione di libri di testo » (1402);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE LUSETTI: « Modifiche alla Costituzione concernenti l'istituzione del Senato federale e la composizione della Corte costituzionale » (1403);

MALGIERI: « Modifica dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, in materia di recupero e manutenzione dei beni culturali di particolare interesse ambientale e artistico e dei centri storici distrutti o danneggiati da calamità naturali o eventi dolosi » (1404);

MALGIERI: « Istituzione dell'Ordine dei professionisti di conservazione dei beni culturali » (1405);

MALGIERI: « Norme in materia di contratti di locazione aventi ad oggetto immobili adibiti ad uso turistico con caratteristiche di notorietà nazionale » (1406);

MALGIERI: « Disposizioni in materia di riconoscimento e tutela della carne bufalina italiana » (1407);

SUSINI: « Istituzione in Livorno di una sezione distaccata della corte d'appello di Firenze e modifica della circoscrizione del tribunale di Massa » (1408);

SUSINI: « Interventi per il restauro e la riqualificazione del complesso denominato "Scoglio della Regina" da destinare al centro interuniversitario di biologia marina ed ecologia applicata "G. Bacci" di Livorno » (1409);

SUSINI: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Livorno » (1410);

SUSINI: « Modifica all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica » (1411);

VOLONTÈ ed altri: « Provvidenze in favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio » (1412);

LA RUSSA ed altri: « Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 » (1413);

CORDONI: « Istituzione in Lucca di una sezione distaccata della corte di appello di Firenze e istituzione in Pisa di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Toscana » (1414);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ZACCHEO: « Modifiche agli articoli 57, 131 e 132 della Costituzione, concernenti il distretto speciale di Roma capitale e le regioni Lazio e Toscana-Sabina » (1415);

ZACCHEO: « Disciplina dello spettacolo viaggiante » (1416).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

##### *II Commissione (Giustizia):*

CONTENTO: « Introduzione dell'articolo 58-*quinquies* della legge 26 luglio

1975, n. 354, in materia di esclusione dei condannati per alcune categorie di reati dall'accesso alle misure alternative alla detenzione » (484) *Parere delle Commissioni I, IX e XII.*

##### *VI Commissione (Finanze):*

BUTTI: « Disposizioni per il finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano e delle attività sportive » (942) *Parere delle Commissioni I, V e VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

##### *VIII Commissione (Ambiente):*

FOTI ed altri: « Modifica all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di contratti-tipo di locazione di immobili » (1296) *Parere delle Commissioni I, II e VI.*

##### *XI Commissione (Lavoro):*

SCIACCA: « Disciplina dell'attività dei tecnici e degli artisti interpreti ed esecutori di musica leggera » (132) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e X;*

SPINI: « Modifica all'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di trattamento previdenziale degli allievi delle scuole militari » (256) *Parere delle Commissioni I, IV e V;*

BUTTI: « Modifiche alla legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di promozione dell'occupazione » (955) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VIII, X, XII e XIII.*

##### *XII Commissione (Affari sociali):*

SPINI: « Norme per la sicurezza delle piscine » (253) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII e XI;*

MASSIDDA: « Norme per il riconoscimento del diritto alla pratica del naturismo » (286) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VIII e X.*

*XIII Commissione (Agricoltura):*

BURANI PROCACCINI: « Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura » (157) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissione  
da un consiglio regionale.**

La regione Lombardia, con lettera in data 16 luglio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 2 maggio 1990, n. 102, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto 1987, la relazione, riferita al 31 dicembre 2000, sullo stato di attuazione della citata legge n. 102 del 1990 (doc. CVIII, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici).

**Richiesta di parere parlamentare  
su proposta di nomina.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 luglio 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Enzo IAROCCI a presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) (2).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura).

**Richieste di parere parlamentare  
su atti del Governo.**

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 20 luglio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri per l'anno accademico 2001-2002 (26).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 24 agosto 2001.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 23 luglio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 477, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente gli interventi per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale, previsti durante l'esercizio finanziario 2001 (25).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla III Commissione permanente (Affari esteri), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 14 agosto 2001.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO 2001, N. 255, RECANTE  
DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE L'ORDINATO  
AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2001-2002 (1175)**

**(A.C. 1175 - Sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

1. Il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpretano nel senso che nelle operazioni di prima integrazione delle graduatorie di base previste dall'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della stessa legge, hanno titolo all'inserimento in coda alle graduatorie medesime, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente gra-

duatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo nel seguente ordine di priorità:

a) primo scaglione: personale che sia in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999;

b) secondo scaglione: docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami conclusosi successivamente al 31 marzo 1995. In tale scaglione sono compresi anche i docenti di cui all'articolo 2, comma 2, della predetta legge n. 124 del 1999.

2. Le disposizioni contenute nel Regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, di seguito Regolamento, si intendono modificate nel senso che i docenti per cui è previsto, separatamente, l'inserimento nei distinti scaglioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a2) e b), confluiscono in un unico scaglione.

3. Nella fase di prima integrazione di cui al comma 1, gli aspiranti sono gra-

duati, all'interno dei due scaglioni, con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, valutati secondo la tabella annessa quale allegato A al Regolamento.

4. La graduatoria risultante a seguito della prima integrazione di cui al comma 1 viene utilizzata per le immissioni in ruolo relative agli anni scolastici 2000-2001 e 2001-2002, e per il conferimento di supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per l'anno scolastico 2001-2002. I contratti a tempo indeterminato, stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo il 31 agosto, comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina.

5. I dirigenti territorialmente competenti procedono alle nomine di supplenza annuale e fino a termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti fino al 31 agosto 2001.

6. Decorso il termine del 31 agosto 2001 i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo prioritariamente alle graduatorie permanenti e in subordine alle graduatorie di istituto.

7. La riarticolazione delle graduatorie permanenti, conseguente alle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3, non ha effetti sulle nomine in ruolo già conferite che sono fatte salve nei casi in cui gli interessati non siano più in posizione utile ai fini delle nomine stesse. Dal numero massimo complessivo delle nomine che il Consiglio dei Ministri autorizzerà per l'anno scolastico 2001-2002 è scomputato un numero di posti corrispondente a quelle delle posizioni salvaguardate.

#### ART. 2.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'integrazione della graduatoria, da effettuare con periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno, avviene inserendo nello scaglione, di cui all'arti-

colo 1, comma 1, lettera *b*), gli idonei dei concorsi a cattedre e posti, per titoli ed esami e i possessori dei diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario.

2. Nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale già inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l'inserimento per la prima volta è graduato, nell'ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni della tabella annessa quale allegato A al Regolamento di cui all'articolo 1, comma 2. I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.

3. L'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie si realizza sulla base del punteggio spettante a ciascun candidato con la salvaguardia, in posizione di parità, dell'anzianità di iscrizione in graduatoria.

#### ART. 3.

1. Le variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione scolastica, verificate nella fase di adeguamento alla situazione di fatto, non comportano modifiche al numero delle classi autorizzate in organico di diritto dal dirigente territorialmente competente. Incrementi del numero delle classi, eventualmente indispensabili, sono disposti dal competente dirigente scolastico, secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1998, e successive integrazioni.

2. I posti e gli spezzoni di orario derivanti dagli incrementi di classe di cui al comma 1 non modificano il numero e la composizione dei posti e delle cattedre, anche costituiti tra più scuole, così come determinate nell'organico di ciascun anno.

3. La formazione di classi di cui al comma 1 è comunicata dal dirigente scolastico al dirigente territorialmente competente entro il 10 luglio di ciascun anno per la copertura, nella fase delle utilizzazioni, dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione all'interno della stessa istituzione scolastica.

ART. 4.

1. Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria, e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 luglio di ciascun anno. A regime entro lo stesso termine devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali.

2. Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie, il dirigente utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la prima fascia, in conformità ai nuovi criteri definiti per le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.

3. Limitatamente all'anno scolastico 2001-2002 il termine di cui ai commi 1 e 2 è fissato al 31 agosto 2001. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, è fissato al 31 luglio 2001.

ART. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 1175 - Sezione 2)**

**MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA COMMISSIONE**

*All'articolo 1:*

*al comma 1, alinea, le parole: « graduatorie di base » sono sostituite dalle seguenti: « graduatorie permanenti »; e le parole: « hanno titolo all'inserimento in coda alle graduatorie medesime, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo nel seguente ordine di priorità: » sono sostituite dalle seguenti: « hanno titolo all'inserimento, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo, in coda alle graduatorie medesime e nel seguente ordine di priorità: »;*

*al comma 2, le parole: « di seguito Regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « di seguito denominato "regolamento" »;*

*dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

*« 2-bis. Ai fini dell'accesso alle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media, di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento, i docenti privi del requisito di servizio di insegnamento, in possesso dell'abilitazione in educazione musicale che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, sono collocati, in un secondo scaglione, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale di cui all'articolo 5 del regolamento. Il punteggio precedentemente attribuito potrà essere aggiornato con la valutazione dei titoli eventualmente maturati in data successiva alla scadenza*

dei termini a suo tempo previsti per la presentazione delle domande di inclusione negli elenchi stessi »;

*al comma 3, le parole:* « annessa quale allegato A al Regolamento » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui all'allegato A annesso al regolamento »;

*al comma 5, le parole:* « fino a termine » *sono sostituite dalle seguenti:* « fino al termine ».

*All'articolo 2:*

*al comma 2, le parole:* « della tabella annessa quale allegato A al Regolamento di cui all'articolo 1, comma 2 » *sono sostituite dalle seguenti:* « della tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento »; *dopo le parole:* « nelle scuole paritarie » *sono inserite le seguenti:* « di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, »; *ed è aggiunto in fine, il seguente periodo:* « Fermo restando quanto previsto dal presente comma, ulteriori modifiche alla tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento possono essere adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca »;

*al comma 3, le parole:* « del decreto legislativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo » *e le parole:* « come modificato » *sono sostituite dalle seguenti:* « come sostituito ».

*All'articolo 3:*

*al comma 1, le parole:* « di diritto » *sono soppresse.*

*All'articolo 4:*

*al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente:* « I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina »;

*al comma 2, dopo le parole:* « supplenze brevi e saltuarie » *sono inserite le seguenti:* « di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124 ».

### **(A.C. 1175 — Sezione 3)**

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

#### ART. 4.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:* , i dirigenti scolastici *fino alla fine del periodo con le seguenti:* ai dirigenti scolastici delle scuole individuate a tal fine come « polo » può essere delegata la competenza di effettuare le nomine delle supplenze annuali e fino al termine dell'anno scolastico, per una sola classe di concorso, attingendo alla corrispondente graduatoria permanente provinciale.

**\*\* 4. 4.** Cordoni, Sasso, Grignaffini.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:* , i dirigenti scolastici *fino alla fine del periodo con le seguenti:* ai dirigenti scolastici delle scuole individuate a tal fine come « polo » può essere delegata la competenza di effettuare le nomine delle supplenze annuali e fino al termine dell'anno scolastico, per una sola classe di concorso, attingendo alla corrispondente graduatoria permanente provinciale.

**\*\* 4. 15.** Bellillo.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:* , i dirigenti scolastici *fino alla fine del periodo con le seguenti:* ai dirigenti scolastici delle scuole individuate a tal fine come « polo » può essere delegata la competenza di effettuare le nomine delle supplenze annuali e fino al termine dell'anno

scolastico, per una sola classe di concorso, attingendo alla corrispondente graduatoria permanente provinciale.

**\*\* 4. 25.** Gambale, Del Bono, Volpini.

*Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 23 luglio.*

**\* 4. 5.** Capitelli, Sasso, Grignaffini, Cordoni.

*Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 23 luglio.*

**\* 4. 16.** Bellillo.

*Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 24 luglio.*

**\*\* 4. 6.** Grignaffini, Cordoni, Sasso.

*Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 24 luglio.*

**\*\* 4. 17.** Bellillo.

*Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 25 luglio.*

**\* 4. 7.** Cordoni, Sasso, Grignaffini.

*Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 25 luglio.*

**\* 4. 18.** Bellillo.

*Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 26 luglio.*

**\*\* 4. 8.** Grignaffini, Sasso, Cordoni.

*Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 26 luglio.*

**\*\* 4. 19.** Bellillo.

*Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 27 luglio.*

**\* 4. 9.** Sasso, Grignaffini, Cordoni.

*Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 27 luglio.*

**\* 4. 20.** Bellillo.

*Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 28 luglio.*

**\*\* 4. 10.** Cordoni, Grignaffini, Sasso.

*Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 28 luglio.*

**\*\* 4. 21.** Bellillo.

*Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 29 luglio.*

**\* 4. 11.** Capitelli, Sasso, Grignaffini, Cordoni.

*Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 29 luglio.*

**\* 4. 22.** Bellillo.

*Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 30 luglio.*

**\*\* 4. 12.** Cordoni, Capitelli, Sasso, Grignaffini.

*Al comma 3, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 30 luglio.*

**\*\* 4. 23.** Bellillo.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Decorsi tali termini in attesa delle operazioni di nomina da parte dei provveditori, i dirigenti scolastici provvedono a coprire i posti vacanti utilizzando le graduatorie di circolo e di istituti di cui al decreto ministeriale 4 giugno*

2001, n. 103, ovvero, in caso della mancata compilazione di queste, utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto derivate dalle graduatorie permanenti di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 18 maggio 2000, n. 146.

**4. 13.** Alfonso Gianni, Titti De Simone.

*Aggiungere la seguente rubrica: Accelerazione di procedure.*

**4. 25-bis.** Governo.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. — 1. Alla sessione riservata di esami di abilitazione e idoneità istituita dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, e indetta con ordinanza ministeriale n. 1 del 2 gennaio 2001, sono ammessi coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dall'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, entro il termine ultimo del 22 marzo 2001 di presentazione delle domande di partecipazione alla sessione riservata suddetta.

**4. 03.** Cordoni, Grignaffini, Capitelli, Sasso.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. — 1. Il personale ausiliario, tecnico e amministrativo, in servizio come supplente alla data del 31 agosto è mantenuto in servizio per l'anno scolastico 2001-2002. I perdenti posto per sopravvenuto trasferimento hanno diritto alla nomina prioritaria in altra scuola.

\* **4. 01.** Capitelli, Sasso, Cordoni, Grignaffini.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. — 1. Il personale ausiliario, tecnico e amministrativo in servizio come

supplente alla data del 31 agosto è mantenuto in servizio per l'anno scolastico 2001-2002. I perdenti posto per sopravvenuto trasferimento hanno diritto alla nomina prioritaria in altra scuola.

\* **4. 06.** Gambale, Del Bono, Volpini.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
4. 09 DEL GOVERNO

*All'articolo aggiuntivo 4.09, comma 1, primo periodo, dopo le parole: Il disposto dell'articolo 4, aggiungere le seguenti: comma 1,*

**0. 4. 09. 1.** La Commissione.

**(Approvato)**

*All'articolo aggiuntivo 4.09, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.*

**0. 4. 09. 2.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. — (Personale amministrativo, tecnico e ausiliario). 1. Il disposto dell'articolo 4, primo periodo, si applica anche con riferimento ai provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo indeterminato, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A. T. A.). Decorso il termine del 31 luglio, all'adozione dei provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo determinato, del predetto personale, provvedono i dirigenti scolastici.

**4. 09.** (Testo così modificato nel corso della seduta) Governo.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. — 1. L'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 deve interpretarsi nel senso che l'articolo 3 del decreto ministeriale 30 novembre 1999 e l'articolo 3 del decreto interministeriale 27 dicembre 1999 sono abrogati.

\* **4. 02.** Cordoni, Sasso, Capitelli, Grignaffini.

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. — 1. L'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 deve interpretarsi nel senso che l'articolo 3 del decreto ministeriale 30 novembre 1999 e l'articolo 3 del decreto interministeriale 27 dicembre 1999 sono abrogati.

\* **4. 05.** Gambale, Volpini, Del Bono.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. — 1. I ruoli provinciali delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali sono unificati nel « ruolo unico del personale educativo ».

2. Le distinte graduatorie permanenti istituite ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono unificate in un'unica graduatoria sulla base dei punteggi posseduti. Analogo provvedimento è attuato per le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami.

3. I soli posti di organico disponibili per effetto di attività convittuali notturne, maschili o femminili, sono conferiti sulla base di graduatorie distinte.

**4. 04.** Capitelli, Sasso, Cordoni, Grignaffini.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. — 1. Il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli

istituti tecnici e professionali e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, sono unificati nel ruolo e nella graduatoria unica del personale educativo compilata su base provinciale e regionale. Tutte le procedure, relative al personale educativo, per il reclutamento, la mobilità e la compilazione delle graduatorie permanenti istituite ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, e dei concorsi banditi per il personale educativo, sono effettuate attraverso graduatorie uniche. Le disposizioni dell'articolo 121 del decreto della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 incompatibili con quanto previsto dal presente articolo sono abrogate.

**4. 07.** Gambale, Del Bono, Volpini.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
4. 08 DEL GOVERNO

*All'articolo aggiuntivo 4.08, comma 2, dopo la parola: semiconvittuali aggiungere le seguenti: , e comunque nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 446 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,*

**0. 4. 08. 1.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. — (Personale educativo). 1. I distinti ruoli provinciali del personale educativo degli istituti di cui all'articolo 446 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono unificati.

2. Per l'assunzione del personale educativo individuato in relazione alle esigenze delle attività convittuali e semiconvittuali si utilizzano graduatorie provinciali unificate.

3. La distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici opera ai soli fini dell'individuazione dei posti di organico per

le esigenze delle attività convittuali da affidare a personale educativo, rispettivamente maschile e femminile.

**4. 08.** Governo.

**(Approvato)**

ART. 5.

*Aggiungere la seguente rubrica: Norme finali.*

**5. 1.** Governo.

**(Approvato)**

**(A.C. 1175 — Sezione 4)**

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 3, contiene norme che regolano il numero delle classi autorizzate in organico dal dirigente territorialmente competente, e che lo stesso dirigente può modificare tale numero alla luce di un incremento degli alunni iscritti secondo parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1998, e successive integrazioni;

il comma 2 dell'articolo 3 chiarisce che i posti e gli spezzoni di orario derivanti dagli incrementi di classe di cui al comma 1 non modificano il numero e la composizione dei posti e delle cattedre, anche costituiti tra più scuole, così come determinate nell'organico di ciascun anno;

tale ultimo dispositivo non tiene conto della titolarità e della necessità di non mantenere un docente su due istituzioni scolastiche autonome, cosa che dan-

neggerebbe inutilmente il docente e la qualità stessa del servizio scolastico, aderendo ai principi dell'autonomia che richiede, tra l'altro, progettualità e flessibilità,

impegna il Governo

ad attuare la norma facendo salvi i casi in cui si formasse una cattedra o posto interno in sostituzione di uno con completamento esterno.

**9/1175/1.** Santulli, Garagnani.

La Camera,

premesso che:

a più di sei mesi dalla sua approvazione, l'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, che prevede l'ammissione a domanda in soprannumero ai corsi di formazione biennale in medicina generale dei laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso di laurea prima del 31 dicembre 1991, non è ancora stato applicato;

sulla *Gazzetta Ufficiale*, quarta Serie Speciale concorsi n. 48 del 19 giugno 2001, è stato pubblicato il bando per il concorso di ammissione al corso biennale di formazione specifica in medicina generale relativo al biennio 2001-2003, dove, all'articolo 2, il Ministero della sanità si riserva di integrare il bando stesso con la previsione dei soggetti beneficiari, di cui all'articolo 3 della legge 401 del 2000, una volta acquisito il parere del Consiglio di Stato, richiesto per evitare prevedibili contenziosi,

impegna il Governo

ad attuare in tutto il suo contenuto l'articolo 3 della legge n. 401 del 2000, in quanto tale legge restituisce alla maggior parte dei beneficiari un diritto acquisito erroneamente negato. È noto, infatti, che il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, applicando la direttiva europea 86/457/CEE e indicando nel 31 dicembre 1994 il termine ultimo per l'ammissione

alle graduatorie regionali di medicina generale dei laureati in medicina e chirurgia, non considerava, o per meglio dire escludeva, gli studenti in medicina e chirurgia a quella data. Il successivo decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, lasciava invariati i termini continuando ad escludere ancora una volta gli studenti ante 31 dicembre 1994.

**9/1175/2.** Lumia.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, reca disposizioni urgenti per assicurare l'ordinario avvio dell'anno scolastico 2001-2002;

il citato decreto prevede che, decorso il termine del 31 agosto 2001, i dirigenti scolastici provvedano alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche, attingendo prioritariamente alle graduatorie permanenti e in subordine alle graduatorie di istituto;

non tutte le amministrazioni periferiche procederanno in tempi utili alla predisposizione delle graduatorie permanenti ed alle nomine in ruolo;

i dirigenti scolastici non avranno quindi le massime garanzie per procedere alle operazioni di inizio di anno scolastico con la piena trasparenza,

impegna il Governo

a voler attuare tutte le iniziative di controllo presso le amministrazioni periferiche e le istituzioni scolastiche, affinché le nomine annuali assicurino la massima garanzia per tutto il personale scolastico aspirante.

**9/1175/3.** Angela Napoli.

La Camera,

premessi che:

con decreto ministeriale 10 marzo 1997 è stata decretata la soppressione dei corsi di studio ordinari dell'istituto magistrale e che, di conseguenza, a partire dal prossimo anno scolastico sembrerebbero venire meno le condizioni che hanno consentito agli studenti dell'indirizzo socio-psico-pedagogico Brocca di frequentare le lezioni facoltative di strumento musicale;

è necessaria l'emanazione, da più parti sollecitata, di un provvedimento che consenta agli alunni degli indirizzi pedagogico-sociale e delle scienze sociali di continuare a frequentare le lezioni di strumento musicale;

tale provvedimento conseguirebbe il duplice, importante, obiettivo di consentire agli studenti di poter continuare ad avvalersi di una possibilità formativa e di garantire l'occupazione dei docenti impegnati in questa attività;

a seguito della sospensione della attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, disposta dal Governo al fine di una riconsiderazione complessiva della riforma, sono temporaneamente confermati gli ordinamenti degli studi secondo le disposizioni del decreto del ministro della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, sicché anche l'insegnamento dello strumento musicale deve ritenersi temporaneamente confermato,

impegna il Governo

a chiarire che l'insegnamento di strumento musicale agli studenti degli indirizzi socio-psico-pedagogico e liceo delle scienze sociali è confermato fino alla ridefinizione degli ordinamenti.

**9/1175/4.** (nuova formulazione). Misuraca, Grimaldi, Angela Napoli, Carrara, Spina Diana.

La Camera

premessi che:

per ciascuna istituzione esiste un organico unico, che viene lasciato privo di nomine a tempo indeterminato per un dieci per cento dei posti, ed è necessario superare questa situazione,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché siano adeguatamente modificati i criteri di nomina sugli organici delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza in tempo utile a consentire l'avvio del nuovo anno scolastico.

**9/1175/5.** Ruzzante, Capitelli, Gambale.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 1175, di conversione del decreto-legge 3 luglio

2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002;

impegna il Governo

a garantire la massima efficacia nel processo di integrazione scolastica dei soggetti portatori di *handicap*, così come previsto dall'articolo 10 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 luglio 1998;

ad autorizzare preventivamente le direzioni regionali, gli uffici periferici e i dirigenti scolastici, dove le necessità della tutela del diritto alla integrazione e all'istruzione dei soggetti disabili lo richieda, a derogare nelle nomine degli insegnanti di sostegno dal rapporto 1/138, al fine di garantire l'adeguata presenza nelle classi degli insegnanti di sostegno.

**9/1175/6.** Gambale, Capitelli, Delbono, Cordoni, Ruzzante, Sasso, Lumia.

**PROPOSTA DI LEGGE: SELVA ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULL'AFFARE TELEKOM-SERBIA E SULLE RESPONSABILITÀ DEI GOVERNI DURANTE LA XIII LEGISLATURA (437)**

**(A.C. 437 - Sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI**

**ART. 1.**

*(Istituzione e funzioni della Commissione di inchiesta).*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata « Commissione », con il compito di indagare sulle vicende relative all'acquisto da parte di STET – Società finanziaria telefonica p.a. e di Telecom Italia del 29 per cento di Telekom Serbia e sugli atti presupposti, connessi e conseguenti all'acquisto, da chiunque compiuti.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 1.**

*(Istituzione e funzioni della Commissione di inchiesta).*

*Al comma 1, sopprimere le parole da: e sugli atti presupposti fino alla fine del comma.*

**1. 1.** Soda.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , da chiunque compiuti.*

**1. 2.** Boato, Cima.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Non rientra tra i compiti della Commissione la valutazione politica degli atti di politica estera compiuti dai Governi in carica all'epoca dei fatti.

**1. 3.** Piscitello.

**(A.C. 437 - Sezione 2)**

**ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI**

**ART. 2.**

*(Composizione e durata della Commissione).*

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla designazione dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

3. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere tra i componenti della Commissione.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il componente con maggiore anzianità parlamentare e, tra deputati e senatori di pari anzianità parlamentare, il senatore più anziano di età.

6. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua costituzione; il termine può essere prorogato per una sola volta, per non più di un anno, dai Presidenti delle Camere, su motivata richiesta della Commissione stessa.

#### EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 2.

*(Composizione e durata  
della Commissione).*

*Al comma 1, sostituire la parola: scelti con la seguente: nominati.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: designazione con la seguente: nomina.*

**2. 4.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole: o entra in ballottaggio.*

**\*2. 2.** Boato, Cima.

**(Approvato)**

*Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole: o entra in ballottaggio.*

**\*2. 5.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Al comma 6, sostituire le parole da: ; il termine fino alla fine del comma, con le seguenti: e presenta alle Camere la relazione finale entro i successivi novanta giorni.*

**2. 3.** Boato, Cima.

#### SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2.6. DELLE COMMISSIONI.

*All'emendamento 2.6., sopprimere il secondo periodo.*

**0. 2. 6. 1.** Caparini, Rizzi, Guido Giuseppe Rossi.

*All'emendamento 2.6, secondo periodo, sopprimere la parola: non.*

**0. 2. 6. 2.** Caparini, Rizzi, Guido Giuseppe Rossi.

*All'emendamento 2.6, secondo periodo, sostituire le parole: dei Governi con le seguenti: del Governo.*

**0. 2. 6. 3.** Boato, Cima.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. La Commissione, entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori, presenta al Parlamento la relazione finale sulle indagini svolte. Tale relazione,

nonché ogni eventuale altra relazione e deliberazione della Commissione, non può avere ad oggetto scelte di politica estera dei Governi.

2. 6. Le Commissioni.

**(Approvato)**

**(A.C. 437 - Sezione 3)**

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 3.

*(Poteri e limiti della Commissione).*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

3. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti.

4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare, in materia di segreto di Stato si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile il segreto d'ufficio, professionale e bancario.

5. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal se-

greto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

*(Poteri e limiti della Commissione).*

*Sostituirlo con il seguente.*

ART. 3 - 1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Non rientrano nei compiti della Commissione le valutazioni relative alle scelte di politica estera dei Governi.

3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

4. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti.

5. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare, in materia di segreto di Stato si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 ottobre 1977, n.801. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile il segreto d'ufficio, professionale e bancario.

6. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

7. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

8. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal se-

greto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Duca**

*Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:*

2. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

**3. 1. Boato, Cima.**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. L'autorità giudiziaria può rigettare la richiesta di acquisizione di copie di atti e documenti, con decreto motivato, solo per ragioni istruttorie. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

**3. 2. Soda.**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione di cui alla presente legge.

**3. 3. Boato, Cima.**

*Al comma 6, sostituire le parole: 366 e 372 con le seguenti: da 366 a 384.*

**3. 4. Le Commissioni.**

**(Approvato)**

*Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: gli atti aggiungere le seguenti: , le assunzioni testimoniali.*

**3. 5. Le Commissioni.**

**(Approvato)**

*Al comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fino al termine delle stesse.*

**3. 6. Le Commissioni.**

**(Approvato)**

**(A.C. 437 - Sezione 4)**

**ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI**

**ART. 4.**

*(Obbligo del segreto).*

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei

quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 4.**

*(Obbligo del segreto).*

*Al comma 1, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: commi 3 e 7.*

**4. 1.** Le Commissioni.

***(Approvato)***

***(A.C. 437 - Sezione 5)***

**ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI**

**ART. 5.**

*(Organizzazione dei lavori della Commissione).*

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 5.**

*(Organizzazione dei lavori della Commissione).*

*Al comma 3, sopprimere le parole da: , nonché fino alla fine del comma.*

**5. 1.** Soda.

***(A.C. 437 - Sezione 6)***

**ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI**

**ART. 6.**

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 6.**

*(Entrata in vigore).*

*Sopprimerlo.*

**6. 1.** Boato, Cima.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 - Sequestro e destinazione dei beni degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso)****A) Interrogazione:**

CRAXI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere:

quanti siano i beni sequestrati ai mafiosi dal momento dell'entrata in vigore dell'apposita legge e, in particolare, quanti ne siano stati sequestrati nella provincia di Trapani, se e come tali beni siano stati devoluti ad associazioni *no profit* con scopi assistenziali e sociali, e quali eventualmente esse siano. (3-00120)

(24 luglio 2001)

**(Sezione 2 - Posizione del Governo sulla questione dello scudo spaziale)****B) Interrogazione:**

SPINI, MINNITI, RANIERI, INNOCENTI e RUZZANTE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

quali siano i motivi che hanno portato il Presidente del Consiglio dei ministri a rompere la solidarietà con gli altri Paesi dell'Unione europea, prendendo pubblicamente le distanze, sulla questione dello scudo spaziale e a sposare, acriticamente e senza alcuna considerazione parlamentare, le tesi della nuova amministrazione Usa in tema di difesa antimissilistica e di conseguente modifica dei trattati ABM. (3-00118)

(24 luglio 2001)

**(Sezione 3 - Rapporti tra il Governo italiano, l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America)****C) Interrogazione:**

MANTOVANI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

si è riunito il cosiddetto vertice denominato G8;

sia prima, sia durante, sia dopo il suddetto vertice, il Governo, attraverso dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri e di altri ministri, ha manifestato posizioni che lasciano chiaramente intuire un consistente avvicinamento alle posizioni del governo degli Usa —:

quale sia l'effettiva politica del governo relativamente ai rapporti Unione Europea- Stati Uniti d'America. (3-00119)

(24 luglio 2001)

**(Sezione 4 - Iniziative governative in relazione all'eruzione dell'Etna)****D) Interrogazione:**

BURTONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'eruzione dell'Etna, ancora in corso, sta determinando forti preoccupazioni fra gli abitanti che vivono lungo la fascia pedemontana del vulcano ed in particolare

dell'abitato di Nicolosi, nonché gravi danni alla viabilità, agli insediamenti produttivi e alle strutture turistiche;

la pioggia di cenere ha costretto alla chiusura dell'aeroporto di Catania;

l'attività dell'Etna sta danneggiando anche le colture e le produzioni agricole, che soffrono a causa delle ripetute piogge di ceneri vulcaniche, sabbia lavica e lapilli;

il Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2001 ha deliberato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania —:

quali misure siano state predisposte a tutela della popolazione interessata da questa calamità e dei loro beni. (3-00121)

(24 luglio 2001)

**(Sezione 5 - Potenziamento del comando dei carabinieri di Francofonte)**

**E) Interrogazione:**

GIANNI GIUSEPPE e DRAGO FILIPPO MARIA.— *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la comunità del comprensorio Francofonte-Lentini-Scordia è da tempo oggetto di continui atti di intimidazione e violenza di stampo mafioso, come denunciato dall'associazione dei commercianti di Francofonte e dai consiglieri comunali del CDU che, in più di una occasione, hanno lamentato la mancanza di una adeguata presenza di personale delle forze dell'ordine nel territorio siracusano —:

se non ritengano urgente e necessario prevedere interventi rivolti al potenziamento del comando-stazione dei carabinieri di Francofonte, non più idoneamente attrezzato, per carenza di unità operative, ad affrontare questa nuova emergente ondata di criminalità, nonché prevedere nel

contempo l'istituzione a breve di un presidio di pubblica sicurezza. (3-00122)

(24 luglio 2001)

**(Sezione 6 - Iniziative a tutela dell'ambiente e del territorio in seguito all'eruzione dell'Etna)**

**F) Interrogazione:**

ANGELINO ALFANO e FLORESTA. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

la situazione nella regione Sicilia, per l'eruzione dell'Etna, sta alimentando una forte tensione tra gli abitanti delle cittadine interessate dalla colata lavica;

la pioggia di sabbia vulcanica composta da gas, vapore e materiale lavico trasportata dal vento ha raggiunto anche l'aeroporto di Catania, che è rimasto chiuso per ben tre ore per la coltre di cenere nera che ha ricoperto la pista impedendo la viabilità degli aerei;

il Consiglio dei Ministri, nella giornata di lunedì, ha dichiarato lo stato di emergenza disponendo le misure utili a garantire i primi interventi;

l'intensa attività esplosiva ai crateri sommitali ha provocato, nella giornata di martedì, una ricaduta di cenere vulcanica che ha distrutto boschi e coltivazioni con gravi danni per l'ambiente ed il territorio ed ha raggiunto le piste da sci dell'Etna;

grave è anche la situazione ambientale proprio perché la sabbia vulcanica è composta, come detto in precedenza, da gas e vapori nocivi per la salute dei cittadini —:

quali misure preveda in concreto il piano del Governo per fronteggiare la situazione divenuta di grave pericolosità per il deturpamento dell'ambiente e del territorio e per i cittadini. (3-00123)

(24 luglio 2001)

**(Sezione 7 - Iniziative in relazione all'eruzione dell'Etna e provvedimenti per il risarcimento dei relativi danni)**

**G) Interrogazione:**

LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLI, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, GENOESE, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GARNERO SANTANCHÈ, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PORTO, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO E ZACCHERA. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

l'attività eruttiva dell'Etna sta assumendo, in questi ultimi giorni, forme e modalità tali da preoccupare l'intero territorio etneo;

in particolare, da uno dei crateri del vulcano è partita una colata lavica che sta compromettendo e minacciando il territorio della provincia di Catania;

il 23 luglio 2001 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'in-

terno, ha deliberato lo stato di emergenza nel territorio oggetto del pericolo vulcanico;

i centri abitati di alcuni comuni, in particolare Nicolosi e Belpasso, versano in condizioni precarie di sicurezza —:

quali iniziative il Governo intenda intraprendere in ordine alla situazione di pericolo e come intenda procedere alla stima ed al risarcimento dei primi danni, soprattutto relativi alle colture agricole coperte dalle ceneri vulcaniche, e per adottare le misure di sicurezza necessarie a garantire la incolumità dei cittadini e l'integrità del territorio etneo. (3-00124)

(24 luglio 2001)

**(Sezione 8 - Linee guida del Governo in relazione alle nomine di dirigenti pubblici)**

**H) Interrogazione:**

LUCIANO DUSSIN, CÈ, GUIDO ROSSI, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICCOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSIN, ERCOLE, FONTANINI, DARIO GALLI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLIEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI, VASCON. — *Al Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.* — Per sapere:

se intenda confermare o revocare le numerose nomine fatte dal precedente Governo anche durante il periodo di scioglimento delle Camere e quali siano le linee guida del nuovo Governo al fine di garantire al nuovo esecutivo una reale possibilità di soddisfare il mandato ricevuto dal corpo elettorale. (3-00125)

(24 luglio 2001)

## INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

**(Sezione 1 - Potenziamento e ammodernamento della rete dei trasporti in Calabria)****A) Interpellanza:**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

come è noto da non pochi anni sono iniziati i lavori di ammodernamento dell'A3, ancora oggi l'unica arteria di collegamento viario tra la Calabria ed il resto d'Italia;

i lavori procedono a rilento, anche a causa del fatto che le tante ditte appaltatrici dei singoli lotti hanno predisposto un solo turno lavorativo di otto ore;

per lunghi tratti il traffico è incanalato su una sola corsia, sia nella direzione nord-sud, che in quella inversa. I disagi per gli utenti sono enormi con frequenti rallentamenti e lunghe code che, non è difficile prevedere, nei mesi estivi saranno sempre maggiori;

i collegamenti aerei non sono certamente migliori. È notizia recente quella dell'introduzione di un ulteriore volo giornaliero da Lamezia Terme a Roma Fiumicino. Purtroppo le tariffe dei biglietti rimangono eccessivamente elevate e le tratte nazionali limitate unicamente ai collegamenti diretti con gli scali di Milano e di Roma;

la Calabria, per l'alta vocazione turistica e per l'elevato numero di cittadini

emigrati nei diversi continenti, ben si potrebbe prestare ad ospitare un grande scalo aeroportuale intercontinentale;

così come meritano attenzione e valorizzazione i collegamenti sulle vie marine —:

se e come il Governo intenda affrontare le problematiche inerenti i ritardi infrastrutturali e di servizi offerti ai cittadini calabresi, che impediscono collegamenti rapidi efficienti ed economici con le altre regioni d'Italia e d'Europa.

(2-00002) « Mancini ».

(13 giugno 2001)

**(Sezione 2 - Chiusura degli impianti Snia in Valbasento)****B) Interrogazione:**

MOLINARI, ADDUCE, POTENZA, LUONGO, LETTIERI e BOCCIA. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

la Caffaro Spa, società del Gruppo Snia, ha annunciato la chiusura dal prossimo 18 giugno 2001 dell'impianto di produzione dei polimeri di Pisticci (Matera);

la chiusura sarebbe motivata, secondo fonti aziendali, dagli elevati costi di produzione;

la decisione non appare isolata, anzi, prosegue su una strada di progressivo disimpegno attuata dal gruppo Snia nell'area della Valbasento;

la Snia rappresenta la principale presenza industriale nell'area di Pisticci e la chiusura dei propri impianti avrebbe conseguenze inimmaginabili sul piano produttivo e soprattutto occupazionale per l'intera realtà comprensoriale, proprio nel momento in cui si sta procedendo ad una delicatissima fase di reindustrializzazione, con l'utilizzo del bando di 212 miliardi, dopo la fine delle partecipazioni statali ed una serie di tentativi di rilancio falliti a seguito dell'accordo di programma del 1987;

la Valbasento è un'area industriale difficile, basti pensare che vi sono ancora oltre seicento lavoratori in mobilità, che ha visto nella Snia il passaggio da una fase di industrializzazione legata all'Eni e all'intervento pubblico, al primo gruppo italiano della chimica privata —

quali iniziative intenda intraprendere il Governo affinché venga scongiurata la chiusura degli impianti Snia in Valbasento, a salvaguardia di una fondamentale presenza produttiva ed occupazionale per la realtà industriale della Basilicata. (3-00015)

(18 giugno 2001)

**(Sezione 3 - Modalità di emissione dei biglietti da parte di Trenitalia)**

**C) Interrogazione:**

GIACHETTI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

dal 10 giugno 2001 Trenitalia modificherà il proprio sistema di emissione di biglietti ferroviari, allo scopo di raggiungere il dichiarato «obiettivo strategico di medio-periodo» di realizzare la separazione tariffaria delle due divisioni interne, Pax e DTR (treni regionali e a media/lunga percorrenza); i viaggiatori accederanno ai treni di ciascuna divisione con biglietti «per tipo di treno» ed ove si preveda l'utilizzazione di treni appartenenti alle

due divisioni, con due o più biglietti separati per ciascuna parte del viaggio;

per giustificare questa complicazione di non poco conto scaricata sugli utenti, sia pure in più fasi, Trenitalia fa riferimento alla profonda trasformazione del mercato del trasporto, alla necessità di liberalizzare i prezzi secondo logiche più commerciali, alla normativa sulla regionalizzazione del trasporto (decreto legislativo n. 422 del 1997), nonché alla difficoltà di ripartire i ricavi attribuibili a ciascuna divisione, qualora i viaggi siano effettuati utilizzando sia treni regionali che treni a media-lunga percorrenza;

l'interrogante, nel sottolineare la propria incredulità in relazione al fatto che Trenitalia non riesca ad imputare a più soggetti i ricavi derivanti dall'emissione di un unico titolo di viaggio a valenza regionale/nazionale, paventa la crescita della disaffezione del pubblico nei confronti del trasporto ferroviario, in relazione ai seguenti problemi: creazione di un sistema tariffario intricato e oscuro sulla falsariga dell'attuale sistema tariffario telefonico; difficoltà per l'utente di conoscere il prezzo complessivo del viaggio, ove si debbano utilizzare treni di entrambe le divisioni; incremento del numero dei titoli di viaggio e degli adempimenti ed essi connessi; difficoltà per l'utenza nell'ottenere eventuali rimborsi di biglietti; incremento delle tariffe del trasporto ferroviario regionale —

se consideri giustificati i timori espressi in premessa e, ove li ritenga fondati, se non ritenga opportuno intervenire con i poteri che gli sono propri, al fine di semplificare gli adempimenti dell'utenza, prevedendo quanto meno l'emissione di un unico biglietto, sulla falsariga di esperienze già maturate nel trasporto pubblico locale (ad esempio a Roma), nel quale i viaggiatori, mediante un unico titolo di viaggio, utilizzano tutti i mezzi delle diverse aziende di trasporto, effettuandosi in diversa sede la ripartizione dei ricavi. (3-00010)

(13 giugno 2001)